

(Provincia di Messina) 1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE -COPIA

## di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 147	OGGETTO: Definizione del perimetro per il consolidamento dei
Registro deliberazioni	conti, degli Enti, Aziende e Società costituenti il gruppo
Del 25/11/2020	Amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4 al DPCM.

**L'anno duemilaventi**, il giorno venticinque del mese novembre, alle ore 17,40 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	Romagnolo	Santi	Assessore		X
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	
8	MAGISTRI	SIMONE	Assessore	Х	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Andreina Mazzù

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



## CITTA' DI MILAZZO 2° SETTORE FINANZE

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

Il Proponente

OGGETTO: Definizione del perimetro per il consolidamento dei conti, degli Enti, Aziende e Società costituenti il gruppo Amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM

#### PREMESSO CHE:

-l'art.233-bis del D.Lgs. n.267/2000 prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio concelidato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 diagno 2011 n.118 e s.m.i.;

-il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propii enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto:

comma 6, dell'art.18, comma 1. Del decreto legislate. 23 giugno 2011, n.118 e 151 comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui lo stesso bilancio fa merimento;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato:

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 il quale ha aggiornato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011, intervenendo sia nella definizione dell'area di consolidamento 2018, sia modificando i parametri di irrilevanza a decorrere dell'esercizio 2018 e che, pertanto, risulta necessario provvedere ad effettuare gli eventuali ed i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto dal principio contabile stesso;

**VISTO** che il citato D.Lgs.118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall'esercizio 2017;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

significato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE l'elenco che definisce i soggetti compresi nel bilancio consolidato dovrà essere tempestivamente trasmesso a ciascuno degli enti inseriti, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento, contestualmente alle necessarie direttive per i necessari allineamenti delle contabilità del gruppo;

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/05/2020 avente ad oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 comma 1 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) con cui è stata approvata la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni e la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Milazzo detiene partecipazioni dirette;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126 seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 del decreto citato e secondo guanto disposto del D.M. 11 agosto 2017;

#### **ATTESO CHE:**

- -il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegaton.4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:
- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato:

CONSIDERATO quindi necessario impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2019 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilancio se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- Trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- Le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile

l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato:

 Le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consente, in tempo ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding) compatibili con la disciplina civilistica;

**VALUTATO** dunque opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2019, dando atto che nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa;

CONSIDERATO CHE, in particolare, ai fini della predisposizione dell'elenco n.1, il paragrafo 2 del sopracitato principio contabile 4/4, definisce il "gruppo amministrazione pubblica", stabilendo che costituiscono suoi componenti:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

**TENUTO CONTO, INOLTRE, CHE**, al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, è possibile non inserire gli enti e le società nel perimetro stesso, nei casi di:

- a. "irrilevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- · totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- · totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

b. "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

**DATO ATTO CHE**, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Milazzo, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2018, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2018
COMUNE DI MILAZZO.	214.921.289,00	158.676,733,42	33.604.053,49

4.760.302,00	1.008.121,60
	4.760.302,00

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2019 (Schema A)

Schema A
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI MILAZZO PER L'ESERCIZIO 2019

Tipologia	Denominazione	% di partecipazione dell'Ente	Rilevanza
Organismi strumentali	Non presenti		
Enti strumentali controllati	Non presenti		
Enti strumentali partecipati	GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	1,95%	Irrilevante
	GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L	5,95%	Irrilevante
	S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	6,64%	Irrilevante
	CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPOO MILAZZO	50%	
Le società	CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94%	Irrilevante
	SO.GE.PAT. S.r.I	0,25%	Irrilevante
	ATO ME 2 S.p.A in liquidazioni	14,02%	
Le società controllate	Non presenti		

Le	società	Non presenti	
partecipate			

**VISTO** lo Schema "A" ,che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è stato determinato il gruppo amministrazione pubblica e le società da includere nel perimetro di consolidamento;

VISTA al momento l'inesistenza di componenti rientranti nel perimetro di consolidamento;

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale:
- -il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

#### PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Milazzo", i seguenti organismi partecipati

Tipologia	Denominazione	% di partecipazione dell'Ente	Rilevanza
Organismi strumentali	Non presenti		
Enti strumentali controllati	Non presenti		
Enti strumentali partecipati	GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	1,95%	Irrilevante
	GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L	5,95%	Irrilevante
	S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	6,64%	Irrilevante
	CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPOO MILAZZO	50%	
Le società	CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94%	Irrilevante
	SO.GE.PAT. S.r.I	0,25%	Irrilevante
	ATO ME 2 S.p.A in liquidazioni	14,02%	
Le società controllate	Non presenti		

l Le	società	Non presenti	
		. von proconti	
partecipate			,

- 2) di dichiarare al momento l'inesistenza di componenti rientranti nel "Perimetro di consolidamento";
- 3) di approvare i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Milazzo (Schema A) ed il perimetro e l'ambito di consolidamento;
- 4) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
- 5) di inviare per opportuna conoscenza la presente deliberazione al Collegio dei Revisori;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



#### Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica

#### **PREMESSE**

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- -obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;
- -predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11- quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- -composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- -riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- -predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- -approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

## FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

#### FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

### FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a. "irrilevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo;
- · patrimonio netto:
- · totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

b. "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

#### ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MILAZZO

Si procede all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Milazzo e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

#### 1. CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A.

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	1,94%	Gestione del centro mercantile

Il Centro Mercantile Sicilia di Milazzo è una struttura con spazi idonei al deposito e allo stoccaggio di merci e con infrastrutture utili per una avanzata gestione logistica della distribuzione essendo in un punto di snodo tra porto, scalo ferroviario e autostradale di Milazzo.

Occorre verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2018
COMUNE DI MILAZZO	214.921.289,00	158.676.733,42	33.604.053,49
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	6.447.638,67	4.760.302,00	1.008.121,60
Partecipata	2.035.976,00	548.389,00	586.601,00
			<b>T</b>
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A **non è rilevante**, in quanto i parametri patrimoniali, economici e finanziari della società partecipata hanno una incidenza inferiore al 3%, pertanto, la partecipazione **non** sarà inserita nell'area di consolidamento.

## 2. SO.GE.PAT. S.r.I

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	0,25%	Coordinamento e attuazione del Patto Territoriale "Messina"

La società ha ad oggetto il coordinamento e l'attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n.662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21.03.1997.

Occorre verificare se la partecipazione, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza.

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società SO.GE.PAT. S.r.l. **non** è **rilevante** in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1%, pertanto, la partecipazione **non** sarà inserita nell'area di consolidamento.

#### 3. ATO ME 2 S.p.A in liquidazione

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	14,02 %	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale

Società a totale partecipazione pubblica locale ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, e successive modifiche ed integrazioni che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell'A.T.O. ME 2 Messina.

Occorre verificare se la partecipazione, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza.

Della società ATO ME2 S.p.A in liquidazione non si dispongono dei dati patrimoniali e del conto economico nonostante infinite richieste inviate, pertanto risulta al momento impossibile reperire le informazioni necessarie per verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento, di conseguenza *non sarà* inserita nell'area di consolidamento.

## 4. GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L.

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	5,95%	Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area di pesca

Il Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Patti" nasce allo scopo di intercettare ed usufruire delle risorse offerte dal Fondo Europeo della Pesca, finalizzate a rafforzare la competitività delle zone di pesca, a ristrutturare, orientare e promuovere le attività economiche del settore aggiungendo valore ai prodotti ittici, e sostenere la piccola pesca e il turismo a favore delle comunità che vivono prevalentemente di questa economia.

Ne fanno parte i Comuni di Patti (capofila), Gioiosa Marea, Oliveri, Falcone, Furnari, Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo, la Provincia Regionale di Messina, il Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di Patti, e diversi partner privati.

Occorre verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2018
COMUNE DI MILAZZO	214.921.289,00	158.676.733,42	33.604.053,49

Parametro del 3% sui	6.447.638,67	4.760.302,00	1.008.121,60
dati del Bilancio			·
Comunale per la verifica			
dell'irrilevanza			

Partecipata	55.093,00	55.173,00	18.474,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L *non è rilevante*, in quanto i parametri patrimoniali, economici e finanziari della società partecipata hanno una incidenza inferiore al 3%, pertanto, la partecipazione *non sarà* inserita nell'area di consolidamento.

## 5. S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	6,64%	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Occorre verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2018
COMUNE DI MILAZZO	214.921.289,00	158.676.733,42	33.604.053,49
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	6.447.638,67	4.760.302,00	1.008.121,60
Partecipata	813.070,00	85.775,00	471.305,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A *non è rilevante*, in quanto i parametri patrimoniali, economici e finanziari della società partecipata hanno una incidenza inferiore al 10%, pertanto, la partecipazione *non sarà* inserita nell'area di consolidamento.

## 6. GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L.

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	1,95%	Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale

La società è stata costituita allo scopo di dare attuazione del Piano di Azione "Locale (P.A.L.) "GAL TIRRENO EOLIE" definendo la separazione delle funzioni e della gestione del "PSR 2014/2020 Misura 19.2 e 19.4 Sostegno allo sviluppo locale LEADER. In particolare, il GAL si propone di promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali partecipando attivamente a programmi comunitari, nazionali, regionali, promuovendo azioni nei settori dello sviluppo rurale, del turismo rurale, delle piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita e, infine, della diversificazione della economia rurale.

Occorre verificare se la partecipazione può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

x 5	TOT. ATTIVO AL 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2018
COMUNE DI MILAZZO	214.921.289,00	158.676.733,42	33.604.053,49
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	6.447.638,67	4.760.302,00	1.008.121,60
Partecipata	41.628,00	21.930,00	0,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo nella società GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L. **non è rilevante**, in quanto i parametri patrimoniali, economici e finanziari della società partecipata hanno una incidenza inferiore al 3%, pertanto, la partecipazione **non** sarà inserita nell'area di consolidamento.

## 7. CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO

ENTE	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
COMUNE DI MILAZZO	50%	Gestione dell'"Area Marina Protetta Capo Milazzo"

La società è stata costituita allo scopo di gestione l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.

In particolare, nell'ambito della gestione dell'area marina protetta, persegue:

- a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello regionale, nazionale e comunitario, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
- b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, anche privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili:
- e) la realizzazione di politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2018	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2018
COMUNE DI MILAZZO	214.921.289,00	158.676.733,42	33.604.053,49
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	6.447.638,67	4.760.302,00	1.008.121,60
Partecipata	0,00	0,00	0,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Non è stato possibile verificare la rilevanza o irrilevanza del Consorzio per la gestione dell'AMP Capo Milazzo ai fini dell' inserimento nel "Gruppo bilancio consolidato, in quanto il consorzio è stato costituito nel 2019 mentre i dati patrimoniali, economici, e finanziari del comune di Milazzo si riferiscono alla gestione 2018 pertanto, la partecipazione *non sarà* inserita nell'area di consolidamento.

#### **CONSIDERAZIONI FINALI**

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge al momento l'inesistenza di componenti rientranti nel "Perimetro di consolidamento" del Comune di Milazzo.

# PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO (Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere FAVORE VOLE	
Milazzo, lì 25/11/2020	
Il Responsabile dell'Istruttoria	
	Il Responsabile del Settore Finanziario
	W.C.
	DLARITA' CONTABILE 3/12/2000 n° 30)
Si esprime parereFAVORE VOLE	
Milazzo, lì _25/11 2020	
Il Responsabile dell'Istruttoria	
	Il Responsabile del Settore Finanziario

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione	, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento
amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana	approvato/con/legge regionale 15 Marzo 1963 n°16,
viene sottoscritto come segue:	DENTE
L'Assessore Anziano	Il Segretario Generale
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, s	u conforme attestazione dell'addetto all'albo
ATTE	•
che la presente deliberazione, in applicazione della Le	egge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive
modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 a	rt. 127 comma 21)
* è stata affissa all'albo pretorio comunale il 26/11	12020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 11, comma 1);	
Dalla Residenza Comunale, li	
	Il Segretario Generale
L'addetto all'albo	
Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  ATTI  che la presente deliberazione, in applicazione della L	
modifiche ed integrazioni	
E DIVENUTA	ESECUTIVA
E DIVERSORA	. Zobec IX. IX
☐ il giorno, per decorso del term	iine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione
(art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).	
•	immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della
L.R. 03.12.1991, n.44).	
Ditt oo/LL/2/1, ii. (1).	
Dalla Residenza Comunale, li	Il Segretario Generale
	Market and the second s
La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento
Milazzo, li	Milazzo, lì
Il Segretario Generale	Il Responsabile dell'U.O.